


PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

CONDIVISIONE, FLESSIBILITÀ, VALUTAZIONE E CONTINUITÀ



PROGETTO/PERCORSO DI VITA PER LA PERSONA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Alunni con disabilità (certificata secondo la L.104/92)

Disabilità intellettiva

Disabilità motoria

Disabilità sensoriale

Pluridisabilità

Disturbi neuropsichici

**PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO**

Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA - certificati secondo la L.170/2010)

Dislessia evolutiva

Disortografia

Disgrafia

Discalculia

**PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO**

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013)

Altre tipologie di
disturbo non previste
nella L. 170/2010

Alunni con iter
diagnostico di DSA
non ancora completato

Alunni con svantaggio
socioeconomico

Alunni con svantaggio
socioculturale

**PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO**
(se deciso dal Consiglio
di classe)



Erickson

OGGI... ANNO SCOLASTICO 2018/2019

COS'È PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)


ARTICOLO 5 DEL DPR 24 FEBBRAIO 1994

E' IL DOCUMENTO CONTENENTE LA SINTESI COORDINATA DEI TRE PROGETTI (DIDATTICO-EDUCATIVI, RIABILITATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE) DI CUI SI PREVEDE, NELL'ARTICOLO 13 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 104 DEL 1992, UNA FORTE INTEGRAZIONE A LIVELLO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ.

CHI REDIGE IL PEI

IL PEI È REDATTO DAL GRUPPO DI LAVORO PER L'HANDICAP OPERATIVO (GLHO) COMPOSTO DALL'INTERO CONSIGLIO DI CLASSE CONGIUNTAMENTE CON GLI OPERATORI DELL'UNITÀ MULTIDISCIPLINARE, GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI, IN COLLABORAZIONE CON I GENITORI.

ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO, IL PEI DEVE ESSERE **RIVISTO ED AGGIORNATO** EFFETTUANDO UNA VERIFICA DEI PROGRESSI REALIZZATI.



CHI FA COSA

L'UNITÀ MULTIDISCIPLINARE

(MEDICO SPECIALISTA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE)



PROVVEDONO ALLA STESURA DI UNA DIAGNOSI FUNZIONALE

SUCCESSIVAMENTE...

I GENITORI, GLI OPERATORI DELL'USL, IL PERSONALE INSEGNANTE SPECIALIZZATO E NON DEFINISCONO, ENTRO IL 30 LUGLIO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (ART. 3 COMMA 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM- 02/2006 N.185),

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)



IL DOCUMENTO VA VERIFICATO PERIODICAMENTE !!!

NEL PDF VENGONO ESPLICITATE LE ABILITÀ E LE DIFFICOLTÀ DELL'ALUNNO NELLE DIVERSE AREE:


- COGNITIVA E DELL'APPRENDIMENTO
- DELLA COMUNICAZIONE
- DELLA RELAZIONE
- MOTORIO-PRASSICA
- DELL'AUTONOMIA PERSONALE
- DELL'AUTONOMIA SOCIALE

- IN BASE ALL'ARTICOLO 2 COMMA 2.2 DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DEL 20 MARZO 2008,

LA DIAGNOSI FUNZIONALE INCLUDE ANCHE IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE



PEI E PASSAGGI DI CICLO: CHI È COINVOLTO



DURANTE TUTTO IL PERIODO EDUCATIVO E SOPRATTUTTO NELLA FASE PRECEDENTE ALL'USCITA DAL SISTEMA SCOLASTICO O FORMATIVO, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, IN RACCORDO CON IL SERVIZIO SPECIALISTICO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, I SERVIZI SOCIALI E LA FAMIGLIA, SI IMPEGNANO AD ADOTTARE INIZIATIVE CHE FAVORISCANO **L'ACCOMPAGNAMENTO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ ALLA VITA ADULTA** **QUALI**, AD ESEMPIO, LE ESPERIENZE DI TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO, GLI STAGE, I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON LE AGENZIE TERRITORIALI RESPONSABILI PER LA DISABILITÀ ADULTA, AL FINE DI GARANTIRE LA **CONTINUITÀ DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI SOSTEGNO.**

MODELLI DI PEI

● PEI PER OBIETTIVI MINIMI (CONDUCE AL DIPLOMA CON VALORE LEGALE)

- NEL PEI PER OBIETTIVI MINIMI, I DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE DEBONO INDICARE PER LA LORO MATERIA GLI OBIETTIVI MINIMI CHE L'ALUNNO CERTIFICATO, COME TUTTI I SUOI COMPAGNI, DEVE RAGGIUNGERE PER OTTENERE LA SUFFICIENZA. QUESTO PEI È RICONDUCIBILE ALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE O DI QUELL'ORDINAMENTO DI STUDI (QUINDI NON SONO AMMESSI ESONERI), ANCHE SE SONO CONSENTITI DEI PICCOLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE. SI INTUISCE CHE IL PEI PER OBIETTIVI MINIMI DOVREBBE ESSERE LA NORMA PER GLI ALUNNI CHE PRESENTANO SOLO MINORAZIONI DI TIPO MOTORIO O SENSORIALE.

IL CONSIGLIO DI CLASSE DEVE DELIBERARE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO CHE IL PEI È GLOBALMENTE RICONDUCIBILE AI PROGRAMMI DI QUELL'ORDINAMENTO DI STUDI, E QUINDI È VALIDO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO. ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO, IN SEDE DI SCRUTINIO, IL CONSIGLIO VALUTA SE GLI OBIETTIVI MINIMI SONO STATI RAGGIUNTI E, IN CASO AFFERMATIVO, PROMUOVE LO STUDENTE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

NON È LECITO DECIDERE SOLO ALLA FINE DELL'ANNO SE LA PROMOZIONE O L'EVENTUALE DIPLOMA CHE SI STA RILASCIANDO ABBIANO O NO VALORE LEGALE.

PEI DIFFERENZIATO (CONDUCE ALL'ATTESTATO DELLE COMPETENZE)

- QUANDO GLI OBIETTIVI DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO SONO NETTAMENTE DIVERSI SIA RISPETTO A QUELLI DELL'ORDINAMENTO DI STUDI SIA RISPETTO A QUELLI DELLA CLASSE, LA PROGRAMMAZIONE VIENE DICHIARATA DIFFERENZIATA E L'ALUNNO PERTANTO NON PUÒ CONSEGUIRE IL TITOLO DI STUDIO AVENTE VALORE LEGALE.

LA FAMIGLIA VA INFORMATA DI QUESTA SCELTA E HA FACOLTÀ DI OPPORSI; IN QUESTO CASO L'ALUNNO SEGUIRÀ UGUALMENTE IL SUO PEI, CON IL SOSTEGNO E OGNI ALTRA TUTELA PREVISTA, MA LA VALUTAZIONE SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI CRITERI DEFINITI PER TUTTA LA CLASSE (IL PEI RITORNA AD ESSERE PER OBIETTIVI MINIMI).

ALLA FINE DELL'ANNO, L'ALUNNO CHE SEGUE UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA, MA DI FATTO NON HA CONSEGUITO LA PROMOZIONE. SULLA PAGELLA ANDRÀ ANNOTATO CHE LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA IN BASE AL PEI E NON IN BASE AI PROGRAMMI MINISTERIALI.

NEGLI ANNI SUCCESSIVI, L'ALUNNO PROSEGUE AUTOMATICAMENTE CON LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA.

IL CONSIGLIO DI CLASSE, SE NE RAVVEDE L'OPPORTUNITÀ, PUÒ DELIBERARE IL RIENTRO DALLA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA MODIFICANDO IL PEI DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ IN MODO CHE TORNI AD ESSERE RICONDUCIBILE AI PROGRAMMI. CON QUESTA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (NON SONO RICHIESTI ESAMI INTEGRATIVI) IL PERCORSO DELL'ALUNNO RIACQUISTA VALORE LEGALE.

A PARTIRE DAL 1/09/2019 COSA CAMBIA???

**DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66 NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ**

- IL D.LGS. N. 66/2017 DETTA NUOVE NORME IN MATERIA DI INCLUSIONE DEGLI STUDENTI DISABILI CERTIFICATI.
- CON L'APPROVAZIONE DEL DECRETO, IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) DIVENTA **PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO INDIVIDUALE.**
- A PARTIRE DAL **1 SETTEMBRE 2019**, LA REDAZIONE DEL PEI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SUBIRÀ DELLE MODIFICHE PARZIALI RISPETTO ALLA NORMATIVA ATTUALE.

PRINCIPALI NOVITÀ

- **VALUTAZIONE INCLUSIONE SCOLASTICA** (DIVENTA PARTE INTEGRANTE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE).
- **DOMANDA ACCERTAMENTO DISABILITÀ E COMMISSIONI MEDICHE** (IL DECRETO DETTA NUOVE TEMPISTICHE PER L'INPS E INTRODUCE DELLE NOVITÀ RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE, INTEGRANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLE LEGGE N. 104/92).
- **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** (SOSTITUISCE, RICOMPRENDENDOLI, LA DIAGNOSI FUNZIONALE E IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE ED È IL DOCUMENTO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PEI).
- **RICHIESTA ORE DI SOSTEGNO** (LA RICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO NON È PIÙ EFFETTUATA DALLE SCUOLA MA DA UN NUOVO ORGANISMO: IL GRUPPO PER L'INCLUSIONE TERRITORIALE CHIAMATO GIT).
- **GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA** (GIÀ PREVISTI **GLIR** A LIVELLO REGIONALE E **GLI** A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA, VERRÀ ISTITUITO IL **GIT** A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE, UNO PER OGNI AMBITO DI CIASCUNA PROVINCIA).
- **PROGETTO INDIVIDUALE, PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E PIANO PER L'INCLUSIONE** (HANNO SUBITO MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RIFORMA SUL SOSTEGNO).
- **CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI DI RUOLO E NON.**
- **SPECIALIZZAZIONE DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA** (IL DECRETO ISTITUISCE UN NUOVO PERCORSO PER DIVENTARE DOCENTI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA).

ART. 14 COMMA 3 «CONTINUITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO» DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66

...”AL FINE DI AGEVOLARE LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA DI CUI AL COMMA 1 E VALUTATI, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, L'INTERESSE DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO, DELL'ALUNNA O DELL'ALUNNO, DELLA STUDENTESSA O DELLO STUDENTE E L'EVENTUALE RICHIESTA DELLA FAMIGLIA, **AI DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER I POSTI DI SOSTEGNO DIDATTICO** POSSONO ESSERE PROPOSTI, NON PRIMA DELL'AVVIO DELLE LEZIONI, ULTERIORI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO, FERMA RESTANDO LA DISPONIBILITÀ DEI POSTI E LE OPERAZIONI RELATIVE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, NONCHÉ QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 131, DELLA CITATA LEGGE N. 107 DEL 2015. LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL PRESENTE COMMA SONO DEFINITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, ANCHE APPORTANDO LE NECESSARIE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 13 GIUGNO 2007, N. 13.” ...

RISPETTO ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NON DI RUOLO CHE OCCUPANO POSTI SUL SOSTEGNO...

ORIZZONTESCUOLA A 09/2018

DOCENTI NON DI RUOLO

PER I DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI RINNOVARE L'INCARICO DI SOSTEGNO PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO. IL RINNOVO DELL'INCARICO È POSSIBILE SOLO IN SEGUITO ALLA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DELL'INTERESSE DELL'ALUNNO DISABILE E DELL'EVENTUALE RICHIESTA DELLA FAMIGLIA. LA PROPOSTA DI RINNOVO PUÒ ESSERE EFFETTUATA DOPO LE OPERAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DI RUOLO E NON PRIMA DELL'AVVIO DELLE LEZIONI. LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL RINNOVO DELL'INCARICO AL DOCENTE SUPLENTE DEVONO ESSERE DEFINITE CON APPOSITO DECRETO MIUR, ANCHE APPORTANDO LE NECESSARIE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUPPLENZE (DM N. 131/2007).

AD OGGI, NON È STATO PUBBLICATO NULLA.

MODIFICHE/NOVITÀ RELATIVE ALLA STESURA DEL PEI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI AD ESSO CONNESSI

PROFILO DI FUNZIONAMENTO -PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO- PIANO INDIVIDUALE - PIANO PER L'INCLUSIONE



PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- IL **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** (PF) È IL DOCUMENTO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PEI.
- IL PF SOSTITUISCE, RICOMPREDENDOLI, LA DIAGNOSI FUNZIONALE E IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE;
- È REDATTO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ, SECONDO I CRITERI DEL MODELLO BIO-PSICOSOCIALE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE (ICF).
- DEFINISCE ANCHE LE COMPETENZE PROFESSIONALI E LA TIPOLOGIA DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE RISORSE STRUTTURALI NECESSARIE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA. TALI COMPETENZE NON ERANO IN PRECEDENZA CONTEMPLATE NELLA DIAGNOSI FUNZIONALE E NEMMENO NEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE.
- IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO VA AGGIORNATO AL PASSAGGIO DI OGNI GRADO DI ISTRUZIONE, A PARTIRE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PUÒ ESSERE, INOLTRE, AGGIORNATO IN CASO DI NUOVE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA DISABILE.

- IL PF È REDATTO DALL'**UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE**, DI CUI AL DPR 24 FEBBRAIO 1994, SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ INVIATA DAI GENITORI.
- L' UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE È COMPOSTA DA:
 - A) UN MEDICO SPECIALISTA O UN ESPERTO DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DELLA PERSONA;
 - B) UNO SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE;
 - C) UN TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE;
 - D) UN ASSISTENTE SOCIALE O UN RAPPRESENTANTE DELL'ENTE LOCALE DI COMPETENZA CHE HA IN CARICO IL SOGGETTO.
- ALLA REDAZIONE DEL PF COLLABORANO I GENITORI DELL'ALUNNO E UN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, INDIVIDUATO PREFERIBILMENTE TRA I DOCENTI DELLA SCUOLA FREQUENTATA DAL SOGGETTO INTERESSATO.

PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO È ELABORATO DAI DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE/SEZIONE O DALL'INTERO CONSIGLIO DI CLASSE.
- PARTECIPANO ALLA REDAZIONE DEL PEI I GENITORI O CHI NE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ E LE FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA, CHE INTERAGISCONO CON LA CLASSE E CON L'ALUNNO DISABILE.
- NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PEI, I SOGGETTI DI CUI SOPRA SI AVVALGONO DELLA COLLABORAZIONE DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE, DI CUI AL DPR 24 FEBBRAIO 1994.
- IL PEI È UN IMPEGNO ALLA COLLABORAZIONE TRA **TUTTI GLI OPERATORI** COINVOLTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI E CONDIVISI, CON **VERIFICHE DI MEDIO TERMINE** SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EVENTUALI ADEGUAMENTI.

IL PEI NELLA RIFORMA:

- È REDATTO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO, A PARTIRE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA;
- TIENE CONTO DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ E DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO;
- È SOGGETTO A VERIFICHE PERIODICHE, NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO, PER ACCERTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE;
- È AGGIORNATO IN PRESENZA DI SOPRAGGIUNTE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA.
- NEL PASSAGGIO TRA I DIVERSI GRADI DI ISTRUZIONE, COMPRESI I CASI DI TRASFERIMENTO FRA SCUOLE, I DOCENTI DELL'ISTITUTO DI PROVENIENZA DEVONO FORNIRE AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DI DESTINAZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A FAVORIRE L'INCLUSIONE DELL'ALUNNO DISABILE.

CONTENUTI DEL PEI

- **INDIVIDUA STRUMENTI, STRATEGIE E MODALITÀ PER REALIZZARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO EFFICACE IN TUTTE LE SUE DIMENSIONI: RELAZIONALE - DELLA SOCIALIZZAZIONE - DELLA COMUNICAZIONE - DELL'INTERAZIONE - DELL'ORIENTAMENTO E DELLE AUTONOMIE.**
- **ESPLICITA LE MODALITÀ DIDATTICHE E DI VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA.**
- **DEFINISCE GLI STRUMENTI PER L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO DI INCLUSIONE.**
- **INDICA LE MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ESSO PREVISTI E LA LORO INTERAZIONE CON IL PROGETTO INDIVIDUALE.**

PEI : LA PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI E LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI

QUANDO IL PERCORSO DIDATTICO DI UN ALUNNO CON DISABILITÀ LO RENDE NECESSARIO, IL PEI PUÒ CONTENERE L'INDICAZIONE DEGLI **OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNGIBILI DALL'ALLIEVO E COMUNQUE CONFORMI AL PROGRAMMA MINISTERIALE**. QUESTO TIPO DI PROGRAMMAZIONE CONTENUTA NEL PEI PERMETTE ALLO STUDENTE CON DISABILITÀ DI ARRIVARE AL TITOLO DI STUDIO PREVISTO.

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

NEL CASO DELLA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA CHE FISSA **OBIETTIVI NON ADERENTI AL PROGRAMMA MINISTERIALE**, IL PEI CONTIENE L'INDICAZIONE DEL PIANO DIDATTICO DIFFERENZIATO CHE PERMETTERÀ ALLO STUDENTE DISABILE DI PROSEGUIRE GLI STUDI, MA NON DI CONSEGUIRE IL TITOLO DI STUDIO. L'ALLIEVO, AL TERMINE DI OGNI CICLO DI ISTRUZIONE, CONSEGUE QUINDI UN ATTESTATO E NON UN DIPLOMA. PER QUANTO CONCERNE LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA, **LA SCUOLA È TENUTA A INFORMARE LA FAMIGLIA CHE PUÒ DARE IL SUO CONSENSO O NEGARE IL CONSENSO ALLA SUA STESURA NEL PEI**. LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA PUÒ ESSERE RIVISTA NEL TEMPO: SE GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALL'ALLIEVO RIENTRANO NEGLI OBIETTIVI MINIMI, LA PROGRAMMAZIONE VIENE MODIFICATA DI CONSEGUENZA E VICEVERSA.

PROGETTO INDIVIDUALE

- IL PROGETTO INDIVIDUALE È PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 328/2000.
- IL PROGETTO È **REDATTO**, SU RICHIESTA DEI GENITORI, **DAL COMPETENTE ENTE LOCALE** SULLA BASE DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO.
- NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO, I GENITORI COLLABORANO CON L'ENTE LOCALE.
- IL **PROGETTO INDIVIDUALE**, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO **COMPRENDE**:
 - IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO;
 - LE PRESTAZIONI DI CURA E DI RIABILITAZIONE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A CURA DELLE SCUOLE;
 - I SERVIZI ALLA PERSONA CUI PROVVEDE IL COMUNE IN FORMA DIRETTA O ACCREDITATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECUPERO E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE;
 - LE MISURE ECONOMICHE NECESSARIE PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI POVERTÀ, EMARGINAZIONE ED ESCLUSIONE SOCIALE;
 - LE POTENZIALITÀ E GLI EVENTUALI SOSTEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE.

PIANO PER L'INCLUSIONE

IL PIANO PER L'INCLUSIONE È **REDATTO DA CIASCUNA SCUOLA** NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (COME AVVIENE GIÀ ATTUALMENTE).

IL PIANO **DEFINISCE LE MODALITÀ:**

- DI UTILIZZO COORDINATO DELLE RISORSE DISPONIBILI;
- PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE;
- PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FACILITATORI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO;
- PER PROGETTARE E PROGRAMMARE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA.

L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INCLUSIONE DEVE AVVENIRE NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI.

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BES

NORMATIVA DI RIFERIMENTO UTILE

.....

- I DOCUMENTI DELLA RIFORMA (DA LEGGE 53/03)
- DM N. 139/2007
- LA LEGGE 169/2008
- DPR. 122 / 2009
- NORMATIVA E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI
- DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2017

SCUOLA DELL'INFANZIA

PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LA VALUTAZIONE È STRETTAMENTE CORRELATA AL PERCORSO INDIVIDUALE E **NON FA RIFERIMENTO A STANDARD NÉ QUANTITATIVI, NÉ QUALITATIVI, INOLTRE DEVE ESSERE FINALIZZATA A METTERE IN EVIDENZA IL PROGRESSO DELL'ALUNNO.**

TENUTO CONTO CHE NON È POSSIBILE DEFINIRE UN'UNICA MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CHE POSSA VALERE COME CRITERIO GENERALE ADATTABILE A TUTTE LE SITUAZIONI DI HANDICAP, ESSA POTRÀ ESSERE IN LINEA CON QUELLA DELLA SEZIONE, MA CON **CRITERI PERSONALIZZATI O DIFFERENZIATI.**

NELLO STABILIRE POSSIBILI CRITERI DI VALUTAZIONE, EMERGE SUBITO LA DIFFERENZA DI VALORE DELLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA.

LA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, INFATTI, NON È COSÌ FORMALIZZATA COME NELLA SCUOLA PRIMARIA, POICHÉ NON DÀ ADITO A UN DOCUMENTO FORMALE DI VALUTAZIONE.

ANCHE IN QUESTO ORDINE DI SCUOLA, PERÒ, LA VALUTAZIONE HA UN RUOLO IMPORTANTE, POICHÉ NASCE DALL'OSSERVAZIONE DEL BAMBINO SECONDO DIVERSI INDICATORI, CHE FANNO RIFERIMENTO AI SEGUENTI CAMPI DI ESPERIENZA:

- *IL SÉ E L'ALTRO*
- *IL CORPO E IL MOVIMENTO*
- *I DISCORSI E LE PAROLE*
- *IMMAGINI, SUONI, COLORI*
- *LA CONOSCENZA DEL MONDO*

QUESTE OSSERVAZIONI, INOLTRE, PERMETTONO DI STILARE UN PROFILO DEL BAMBINO, UNA FOTOGRAFIA CHE È CONTEMPORANEAMENTE PUNTO D'ARRIVO DI ALCUNE ATTIVITÀ E PUNTO DI PARTENZA PER QUELLE SUCCESSIVE. LA PRESENZA DI TALE GIUDIZIO, INOLTRE, È FONDAMENTALE NEL PASSAGGIO DI ORDINE DI SCUOLA, POICHÉ PERMETTE LA CONOSCENZA INIZIALE DEL BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE.

ALCUNI STRUMENTI UTILI PER VALUTARE IL BAMBINO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE/RUBRICHE/CHECK –LIST

PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE

PORTFOLIO

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE/RUBRICHE/CHECK –LIST

SERVONO PER EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE AUTENTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E PERMETTONO DI RACCOGLIERE DATI IN MODO SISTEMATICO E COSTANTE.

SERVONO A TENERE TRACCIA, A VALORIZZARE E A VALUTARE LE POTENZIALITÀ, I PUNTI DI FORZA ED I PROGRESSI DEGLI ALUNNI IN RELAZIONE AL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.

SONO SICURAMENTE UTILI NEL PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA PERCHÉ SONO DI FACILE LETTURA E MOLTO IMMEDIATE.

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

QUESTO DOCUMENTO SERVE PER:

- AVERE UNA SUCCESSIONE DETTAGLIATA E LOGICA DELLE AZIONI TECNICO/OPERATIVE DEFINITE E ATTUATE.
- CONSENTE DI UNIFORMARE ATTIVITÀ E COMPORTAMENTI E RIDURRE LA DISCREZIONALITÀ.
- GARANTISCE TRASPARENZA E COERENZA.
- PERMETTE DI APPLICARE IN MODO OPERATIVO NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEI TEAM LA NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE.

PORTFOLIO


STRUMENTO IN GRADO DI FOTOGRAFARE IN MODO DINAMICO E FLESSIBILE I MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DELL'ALLIEVO, CONSIDERATO NELLA SUA GLOBALITÀ DI INDIVIDUO COINVOLTO IN UN PROCESSO DI FORMAZIONE.

DEVE ESSERE CONCEPITO COME UNA RACCOLTA SIGNIFICATIVA DEI LAVORI DA LUI REALIZZATI, A PARTIRE DA SPECIFICI OBIETTIVI E CRITERI, COSTRUITO NEL TEMPO IN COMPARTICIPAZIONE TRA IL DOCENTI, IL BAMBINO/STUDENTE E LA FAMIGLIA.


È INOLTRE UNO STRUMENTO FINALIZZATO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI E DI APPRENDIMENTO .

ACCOMPAGNA L'ALLIEVO NELLA TRANSIZIONE VERTICALE TRA I VARI ORDINI DI SCOLASTICI E IN QUELLA ORIZZONTALE RACCOGLIE LE ESPERIENZE FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE E MONITORA LA QUALITÀ E QUANTITÀ DEI TRAGUARDI RAGGIUNTI. SERVE INOLTRE COME RIFERIMENTO PRINCIPALE IN GRADO DI TESTIMONIARE E ATTESTARE LE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ACQUISITE.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62



NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA I), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.



ALUNNI DISABILI E DSA

NEL DECRETO SONO CONTENUTI ELEMENTI INNOVATIVI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO. NON VENGONO ESAMINATE LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI.

SCUOLA PRIMARIA

- L'ALUNNO DEVE ESSERE VALUTATO PER QUANTO HA REALMENTE ACQUISITO IN BASE AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATO NEL PEI, EVITANDO I CONFRONTI CON QUANTO ACQUISITO DAI COMPAGNI DI CLASSE.
- SE LA DISABILITÀ GRAVE NON CONSENTE UNA VALUTAZIONE COME DA «SCHEMA VALUTATIVA» POSSONO ESSERE PREDISPOSTI STRUMENTI ALTERNATIVI CHE POSSANO RIPORTARE I PROGRESSI IN RELAZIONE A MACRO-AREE OPPURE AD UNA SOLA PARTE DI QUANTO RIPORTATO NELLA SCHEMA.

ALCUNI ESEMPI

➤ PER ALUNNI DISABILI CHE RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI DELLA CLASSE SI POSSONO PREVEDERE:

- PROVE UGUALI ALLA CLASSE;
- PROVE EQUIPOLLENTI, CHE VALUTANO IL RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD RIFERITI ALLA CLASSE, MA PREVEDENDO L'UTILIZZO DI MEZZI DIVERSI (PERSONAL COMPUTER, DETTATURA...), DI MODALITÀ DIVERSE (GRIGLIE, DOMANDE CHIUSE, ...), DI TEMPI DIFFERENZIATI, DI CONTENUTI DIVERSI, MA IDONEI A VERIFICARE GLI OBIETTIVI MINIMI RICHIESTI;

➤ PER ALUNNI DISABILI CHE NON RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI DELLA CLASSE SI POSSONO PREVEDERE:

- PROVE DIVERSE, CHE VALUTANO IL PERCORSO DIFFERENZIATO E GLI OBIETTIVI PREFISSATI NEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO CONCORDATO TRA TUTTI I DOCENTI.
- IN QUESTO CASO SI PUÒ PROCEDERE ATTRAVERSO UNA VALUTAZIONE NARRATIVO-DESCRITTIVA, SECONDO GLI INDICATORI DEL P.D.F (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE).

LA VALUTAZIONE DOVRÀ SEMPRE ESSERE CONSIDERATA COME VALUTAZIONE DI PROCESSI E NON SOLO VALUTAZIONE DI PERFORMANCE, RICONDUCENDO IN ESSA GLI APPORTI SPECIFICI DI TUTTI I PUNTI DI VISTA DELLE PERSONE CHE SI OCCUPANO DEL PROGETTO DI VITA DI OGNI ALUNNO DISABILE;

LA VALUTAZIONE VA RIFERITA AL COMPORTAMENTO, ALLE DISCIPLINE, ALLE ATTIVITÀ SVOLTE PREVISTE NEL PEI;

LA VALUTAZIONE IN DECIMI, POTRÀ ESSERE ESPRESSA ANCHE PER GLI ALUNNI DISABILI, RIFERENDOSI COMUNQUE AGLI OBIETTIVI DICHIARATI NEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO;

ALCUNE STRATEGIE

- CREARE UN CLIMA INCLUSIVO;
- ADEGUARE GLI OBIETTIVI DEL DISABILE AGLI OBIETTIVI DELLA CLASSE;
- SEMPLIFICARE E ORGANIZZARE I MATERIALI DI STUDIO;
- DIFFERENZIARE LA MEDIAZIONE DIDATTICA;
- UTILIZZARE METODI DI INSEGNAMENTO ALTERNATIVI, ANCHE MEDIATI DA PARI.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 5[^] PRIMARIA

- IL DM N. 742/2017 PREVEDE CHE: *“PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N.104/L992, IL MODELLO NAZIONALE PUÒ ESSERE ACCOMPAGNATO, OVE NECESSARIO, DA UNA NOTA ESPLICATIVA CHE RAPPORTI IL SIGNIFICATO DEGLI ENUNCIATI DI COMPETENZA AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.”*

IL MODELLO, DUNQUE, LADDOVE NECESSARIO, È ACCOMPAGNATO DA UNA NOTA DA CUI SI EVINCA IL RAPPORTO TRA GLI ENUNCIATI DI COMPETENZA DEL MODELLO MEDESIMO E GLI OBIETTIVI DEL PEI.

AL TAL FINE, AD ESEMPIO, È POSSIBILE ALLEGARE DEI DESCRITTORI (RUBRICHE, GRIGLIE ...) TALI DA DECLINARE LA PADRONANZA DELLE COMPETENZE CHIAVE (DESCRITTE DALLE DIMENSIONI DEL PROFILO), IN COERENZA CON IL PEI, NEI QUATTRO LIVELLI PREVISTI DALLA CERTIFICAZIONE.

DOCENTI DI SOSTEGNO

I DOCENTI DI SOSTEGNO PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE DI TUTTE LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLA CLASSE; NEL CASO IN CUI A PIÙ DOCENTI DI SOSTEGNO SIA AFFIDATO, NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO, LA STESSA ALUNNA O LO STESSO ALUNNO CON DISABILITÀ, LA VALUTAZIONE È ESPRESSA CONGIUNTAMENTE.

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA-ART. 11

ALUNNI CON DISABILITÀ

A. LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA FREQUENTANTI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE È RIFERITA AL COMPORTAMENTO, ALLE DISCIPLINE E ALLE ATTIVITÀ SVOLTE SULLA BASE DEI DOCUMENTI PREVISTI **DALL'ARTICOLO 12, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104; TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 1 A 10.**

B. NELLA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ I DOCENTI PERSEGUONO L'OBIETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 314, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N. 297.

C. L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE AVVIENE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE DECRETO, TENENDO A RIFERIMENTO IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.

LEGGE 104/1992 INERENTE LA SCUOLA

- L'ART. 12 SANCISCE IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE IN OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA, SOTTOLINEANDO CHE IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE NON PUÒ ESSERE IMPEDITO DA DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO NÉ ALTRE DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALLE DISABILITÀ CONNESSE ALL'HANDICAP.
- L'ART. 13 RIBADISCE CHE L'INTEGRAZIONE STESSA SI REALIZZA NELLE CLASSI "COMUNI" E CHE IN TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SONO GARANTITE LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI DOCENTI SPECIALIZZATI. NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SONO STRUTTURATE SECONDO AREE DISCIPLINARI. SI CONFERISCE LA CON-TITOLARITÀ DELLE SEZIONI E CLASSI IN CUI INSEGNANO, AI DOCENTI SPECIALIZZATI, SPECIFICANDO INOLTRE CHE ESSI PARTECIPANO A TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, SECONDO LA LORO COMPETENZA.
- L'ART. 14 STABILISCE L'OBBLIGO DA PARTE DEL MINISTERO DI PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE , TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON SOLO GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO, IN TEMA DI INTEGRAZIONE.
- L'ART. 16 TRATTA UNA MATERIA DI PARTICOLARE DELICATEZZA, TUTTORA QUESTIONE APERTA IN TEMA DI INTEGRAZIONE DEI DISABILI: LA VALUTAZIONE DEL LORO RENDIMENTO E DELLE PROVE D'ESAME CHE DEVE RAPPORTARSI AL PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) APPROVATO DAI COMPETENTI ORGANI COLLEGIALI.

ALUNNI CON DISABILITÀ –PROVE INVALSI

4. LE ALUNNE E GLI ALUNNI CON DISABILITÀ PARTECIPANO ALLE PROVE STANDARDIZZATE DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 7. IL CONSIGLIO DI CLASSE O I DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE POSSONO PREVEDERE ADEGUATE MISURE COMPENSATIVE O DISPENSATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E, OVE NON FOSSERO SUFFICIENTI, PREDISPORRE SPECIFICI ADATTAMENTI DELLA PROVA OVVERO L'ESONERO DELLA PROVA.

ESAME CONCLUSIVO 1° CICLO DI ISTRUZIONE

D.LVO 62/17 DM 741/17 NOTA MIUR165/2017

L'ESAME DI STATO È COSTITUITO DA 3 PROVE SCRITTE E DAL COLLOQUIO

LE PROVE SCRITTE SONO:

1. *PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI **ITALIANO** O DELLA LINGUA NELLA QUALE SI SVOLGE L'INSEGNAMENTO;*
2. *PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE **LOGICO MATEMATICHE**;*
3. *PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE **LINGUE STRANIERE** STUDIATE (LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE LINGUE STRANIERE, CHE SI ARTICOLA IN DUE SEZIONI DISTINTE ED È INTESA AD ACCERTARE LE COMPETENZE DI COMPrensIONE E PRODUZIONE SCRITTA, È RICONDUCIBILE AL LIVELLO A2 PER L'INGLESE E AL LIVELLO A1 PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA, COME PREVISTO DALLE **INDICAZIONI NAZIONALI**).*

LE TRACCE DELLE PROVE SCRITTE VENGONO PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE SU PROPOSTA DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE COINVOLTE, IN COERENZA CON I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PREVISTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI.

LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. L'ESAME DI STATO SI SVOLGE TRA IL TEMINE DELLE LEZIONI E IL 30 GIUGNO
2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEFINISCE IL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E LE DATE DI: – RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE – PROVE SCRITTE, DA SVOLGERSI IN TRE DIVERSI GIORNI ANCHE NON CONSECUTIVI – COLLOQUIO – EVENTUALI PROVE SUPPLETIVE
3. LA COMMISSIONE ASSEGNA GLI EVENTUALI PRIVATISTI ALLE SOTTOCOMMISSIONI
4. DURANTE LA RIUNIONE PRELIMINARE SONO DEFINITI GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI LAVORI DELLE SOTTOCOMMISSIONI, IN PARTICOLARE LA DURATA DELLE SINGOLE PROVE, CHE NON PUÒ SUPERARE LE QUATTRO ORE, L'ORDINE DI SUCCESSIONE DELLE PROVE SCRITTE E DELLE CLASSI PER I COLLOQUI.
5. PREDISPONE LE PROVE D'ESAME, COERENTI CON I TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI E DEFINISCE I CRITERI COMUNI DI CORREZIONE E DI VALUTAZIONE; INDIVIDUA GLI STRUMENTI AMMESSI DURANTE LE PROVE E NE INFORMA I CANDIDATI
6. **DEFINISCE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER GLI ALUNNI CERTIFICATI E LE RELATIVE PROVE**

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, LA SOTTOCOMMISSIONE, SULLA BASE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE, ALLE VALUTAZIONI EFFETTUATE E ALL'ASSISTENZA EVENTUALMENTE PREVISTA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, PREDISPONE PROVE DIFFERENZIATE IDONEE A VALUTARE IL PROGRESSO DELL'ALUNNO IN RAPPORTO ALLE SUE POTENZIALITÀ E AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO INIZIALI.
- **LE PROVE DIFFERENZIATE HANNO VALORE EQUIVALENTE** AI FINI DEL SUPERAMENTO DELL'ESAME E DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA FINALE.
- L'ESITO FINALE DELL'ESAME VIENE DETERMINATO SULLA BASE DEI CRITERI PREVISTI DALL'ART. 8 DEL DECRETO, COMUNI A TUTTI GLI ALUNNI.
- AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CHE NON SI PRESENTANO AGLI ESAMI VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO. TALE ATTESTATO È COMUNQUE TITOLO PER L'ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO OVVERO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SOLI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI CREDITI FORMATIVI DA VALERE ANCHE PER PERCORSI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

EQUIVALENTE: “CHE HA VALORE DI UGUALE”; RICORDANDO CHE PER EQUIVALENZA (DA *AEQUE*= UGUALMENTE E *VALÈRE* = VALERE) SI INTENDE “ESATTA CORRISPONDENZA DI VALORI” (*FONTE VOCABOLARIO DEVOTO-OLI*).

PROVE DIFFERENZIATE CON VALORE EQUIVALENTE

- NEL DECRETO VIENE AFFERMATO IL PRINCIPIO CHE PER IL SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO, LE PROVE DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL PEI O DEL PDP HANNO VALORE EQUIVALENTE ALLE PROVE ORDINARIE. CIÒ VALE ANCHE PER GLI ALUNNI CON DSA CHE SI AVVALGANO DI MISURE DISPENSATIVE.
- È UNA NOVITÀ IMPORTANTE CHE STABILISCE IL DIRITTO ALL'OTTENIMENTO DELLA LICENZA DI SSPG DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI, ANCHE IN PRESENZA DI PERCORSI MOLTO DIFFERENZIATI.
- NULLA È VARIATO, INVECE PER IL SECONDO CICLO, DOVE LE PROVE DIFFERENZIATE NON CONSENTONO L'OTTENIMENTO DEL DIPLOMA, MA SOLO DEL CERTIFICATO DI CREDITO.
- UGUALMENTE NON CONSENTE L'OTTENIMENTO DEL DIPLOMA DI SECONDO CICLO LA DISPENSA TOTALE, SIA DALLE PROVE SCRITTE CHE ORALI DI LINGUA STRANIERA.

**D.LGS. N. 62/2017, MODIFICATO DALLA LEGGE
N.108/2018 (MILLE PROROGHE)**

**ESAME DI STATO DEL 2° CICLO DI ISTRUZIONE
ALUNNI DISABILI**

PROVE DI ESAME

- DUE PROVE A CARATTERE NAZIONALE ED UN COLLOQUIO, PIÙ TERZA PROVA SCRITTA PER SPECIFICI INDIRIZZI DI STUDIO.
- PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI, CUI MASSIMO 40 PER CREDITO SCOLASTICO E 20 MASSIMO PER OGNI PROVA.

- 1. LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ SONO AMMESSI A SOSTENERE L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 13. IL CONSIGLIO DI CLASSE STABILISCE LA TIPOLOGIA DELLE PROVE D'ESAME E SE LE STESSE HANNO VALORE **EQUIPOLLENTE** ALL'INTERNO DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.
- 2. LA COMMISSIONE D'ESAME, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CONSIGLIO DI CLASSE, RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SVOLTE, ALLE VALUTAZIONI EFFETTUATE E ALL'ASSISTENZA PREVISTA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, PREDISPONE UNA O PIÙ PROVE DIFFERENZIATE, IN LINEA CON GLI INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI ATTUATI SULLA BASE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E CON LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN ESSO PREVISTE. **TALI PROVE, OVE DI VALORE EQUIPOLLENTE, DETERMINANO IL RILASCIO DEL TITOLO DI STUDIO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE. NEL DIPLOMA FINALE NON VIENE FATTA MENZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI PROVE DIFFERENZIATE.**

EQUIPOLLENTE: DAL TEMA *AEQUUS* (EGUALE) E *POLLENTEM* (DA *POLLERE* = POTERE, AVERE EFFICACIA); QUINDI **DI UGUALE EFFICACIA**; IL DIZIONARIO STORICO DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA EVIDENZIA CHE “**EQUIPOLLENZA È LO STESSO CHE EQUIVALENZA**”, CON IL SIGNIFICATO LATINO DI *COMPENSATIO* O *AEQUALITAS*.

LE PROVE EQUIPOLLENTI

SIA PER LE VERIFICHE CHE VENGONO EFFETTUATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO, SIA PER LE PROVE CHE VENGONO EFFETTUATE IN SEDE D'ESAME, POSSONO ESSERE PREDISPOSTE PROVE EQUIPOLLENTI, CHE VERIFICHINO IL LIVELLO DI PREPARAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE IDONEO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA O DELLA MATURITÀ.

LE PROVE EQUIPOLLENTI POSSONO CONSISTERE IN:

1. MEZZI DIVERSI
2. MODALITA' DIVERSE
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO (SEMPLIFICAZIONE)
4. TEMPI PIÙ LUNGHI NELLE PROVE SCRITTE.

NELLO SPECIFICO... LE PROVE EQUIPOLLENTI POSSONO CONSISTERE IN:

1. MEZZI DIVERSI: LE PROVE POSSONO ESSERE AD ESEMPIO SVOLTE CON L'AUSILIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE.
2. MODALITA' DIVERSE: IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ PREDISPORRE PROVE UTILIZZANDO MODALITÀ DIVERSE (ES. PROVE STRUTTURATE: RISPOSTA MULTIPLA, VERO/FALSO, ECC.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: IL CONSIGLIO DI CLASSE ENTRO IL 15 MAGGIO PREDISPONE UNA PROVA STUDIATA AD HOC, O TRASFORMA LE PROVE DEL MINISTERO IN SEDE D'ESAME (ANCHE LA MATTINA STESSA) ALLO SCOPO DI VERIFICARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDI PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA.

PERCORSI POSSIBILI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ

**PROGRAMMAZIONE NON RICONDUCEBILE A QUELLA PREVISTA PER LA CLASSE IN CUI È
INSERITO L'ALUNNO DISABILE**

LA PROGRAMMAZIONE È DIFFERENZIATA IN VISTA DI OBIETTIVI DIDATTICI FORMATIVI NON
RICONDUCEBILI AI TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO MINISTERIALI.

E' NECESSARIO IL CONSENSO DELLA FAMIGLIA (ART.15,COMMA5,O.M.N.90DEL21/5/01).

IL CONSIGLIO DI CLASSE DEVE DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE SCRITTA ALLA FAMIGLIA,
FISSANDO UN TERMINE PER MANIFESTARE UN FORMALE ASSENSO. IN CASO DI MANCATA
RISPOSTA, SI INTENDE ACCETTATA DALLA FAMIGLIA LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA.

IN CASO DI DINIEGO SCRITTO, L'ALUNNO DEVE SEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE.

LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA CONSISTE IN UN PIANO DI LAVORO PERSONALIZZATO PER L'ALUNNO, STILATO DA OGNI DOCENTE DEL C.D.C. PER OGNI SINGOLA MATERIA, SULLA BASE DEL P.E.I. **GLI ALUNNI VENGONO VALUTATI CON VOTI CHE SONO RELATIVI UNICAMENTE AL P.E.I. .**

TALI VOTI HANNO VALORE LEGALE SOLO AI FINI DELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

GLI ALUNNI POSSONO PARTECIPARE AGLI ESAMI DI STATO, SVOLGENDO PROVE DIFFERENZIATE OMOGENEE AL PERCORSO SVOLTO, **FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO DELLE COMPETENZE ACQUISITE, UTILIZZABILE COME “CREDITO FORMATIVO” PER LA FREQUENZA DI CORSI PROFESSIONALI** (ART.312 E SEGUENTI DEL D.L.VO N.297/94).

ART. 318 T.U D.LG. 297/1994 - VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E PROVE D'ESAME -

1. NELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI DA PARTE DEI DOCENTI È INDICATO, SULLA BASE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, PER QUALI DISCIPLINE SIANO STATI ADOTTATI PARTICOLARI CRITERI DIDATTICI, QUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SIANO STATE SVOLTE, ANCHE IN SOSTITUZIONE PARZIALE DEI CONTENUTI PROGRAMMATICI DI ALCUNE DISCIPLINE.

2. NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SONO PREDISPOSTE, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI DI CUI AL COMMA 1, PROVE D'ESAME CORRISPONDENTI AGLI INSEGNAMENTI IMPARTITI E IDONEE A VALUTARE IL PROGRESSO DELL'ALLIEVO IN RAPPORTO ALLE SUE POTENZIALITÀ E AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO INIZIALI.

3. NELL'AMBITO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, PER GLI ALUNNI HANDICAPPATI SONO CONSENTITE PROVE EQUIPOLLENTI E TEMPI PIÙ LUNGHI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE O GRAFICHE E LA PRESENZA DI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE.

4. GLI ALUNNI HANDICAPPATI SOSTENGONO LE PROVE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO, COMPRESSE QUELLE DI ESAME, CON L'USO DEGLI AUSILI LORO NECESSARI.

PASSAGGIO DA UNA PROGETTAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI AD UNA DIFFERENZIATA E VICEVERSA

- PERSONALIZZAZIONE SIGNIFICA RISPONDERE AI BISOGNI EDUCATIVI DELL'ALUNNO CHE POSSONO MUTARE, PER CUI È AMPIAMENTE POSSIBILE MODIFICARE L'INTERVENTO DIDATTICO IN RELAZIONE ALL'EVOLVERSI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO.
- VA RISPETTATO ASSOLUTAMENTE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PERSEGUITO CON PIENEZZA IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA NELLE SCELTE.
- IL PASSAGGIO DA UNA PROGRAMMAZIONE ALL'ALTRA IMPLICA LA FORMALIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E SCELTE CONSEGUENTI, ANCHE IN MATERIA DI RECUPERO DI COMPETENZE EVENTUALMENTE NON CONSEGUITE.
- VA VALUTATA CON GRANDE ATTENZIONE LA SCELTA DI MODIFICHE NELLE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA NELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI.

ESAME DI STATO PER STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

3. PER LA PREDISPOSIZIONE, LO SVOLGIMENTO E LA CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME LA COMMISSIONE PUÒ AVVALERSI DEL SUPPORTO DEI DOCENTI E DEGLI ESPERTI CHE HANNO SEGUITO LA STUDENTESSA O LO STUDENTE DURANTE L'ULTIMO ANNO SCOLASTICO.

4. LA COMMISSIONE POTRÀ ASSEGNARE UN TEMPO DIFFERENZIATO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ.

5. ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, PER I QUALI SONO STATE PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE PROVE NON EQUIPOLLENTI A QUELLE ORDINARIE SULLA BASE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO O CHE NON PARTECIPANO AGLI ESAMI O CHE NON SOSTENGONO UNA O PIÙ PROVE, VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO RECANTE GLI ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALL'INDIRIZZO E ALLA DURATA DEL CORSO DI STUDI SEGUITO, ALLE DISCIPLINE COMPRESSE NEL PIANO DI STUDI, CON L'INDICAZIONE DELLA DURATA ORARIA COMPLESSIVA DESTINATA A CIASCUNA DELLE VALUTAZIONI, ANCHE PARZIALI, OTTENUTE IN SEDE DI ESAME.

6. PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ IL RIFERIMENTO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DIFFERENZIATE È INDICATO SOLO NELLA ATTESTAZIONE E NON NELLE TABELLE AFFISSE ALL'ALBO DELL'ISTITUTO.

7. AL TERMINE DELL'ESAME DI STATO VIENE RILASCIATO AI CANDIDATI CON DISABILITÀ IL CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 21, COMMA 2 (QUESTO ARTICOLO SPECIFICA COSA DEVE CONTENERE IL CURRICULUM DELLE STUDENTESSE E DELLO STUDENTE).

8. LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ PARTECIPANO ALLE PROVE STANDARDIZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 19 (ARTICOLO CHE PARLA DELLE PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE DA INVALSI).

IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ PREVEDERE ADEGUATE MISURE COMPENSATIVE O DISPENSATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E, OVE NON FOSSERO SUFFICIENTI, PREDISPORRE SPECIFICI ADATTAMENTI DELLA PROVA.

FONTI CITATE NELLA PRESENTAZIONE

- ❖ **ORIZZONTESCUOLA.IT**
- ❖ **SUPERABILE INAIL**
- ❖ **PEARSON ACADEMY ESAME CONCLUSIVO 1° CICLO A CURA DI Franca Da Re**
- ❖ **LE DISPOSIZIONI PIÙ RECENTI IN MATERIA DI BES A CURA DI Rita Gharlaschelli**
- ❖ **DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017**
- ❖ **DECRETO LEGISLATIVO N. 62/2017**